

Penale Sent. Sez. 6 Num. 23602 Anno 2020

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udiienza: 24/06/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Gelormini Alessandro nato a Venezia il 22/05/1942

avverso la sentenza del 09/12/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli


visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Alessandro Gelormini ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli gli ha applicato la pena su sua richiesta in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 319 e 321 cod. pen., per avere, quale commercialista, intermediato – per conto e nell’interesse del proprio cliente Francesco Truda – il versamento da parte di quest’ultimo della somma di 4.000,00 euro a due appartenenti della Guardia di Finanza, ai fini del compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio nella redazione del processo verbale di constatazione nel corso della verifica fiscale sulla società di proprietà del Truda, che essi stavano effettuando presso lo studio professionale dell’imputato.



2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia Avv. Giuseppe Fusco, Alessandro Gelormini chiede l'annullamento del provvedimento per i due motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, eccepisce la violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto evidenziando che, come risulta dalle emergenze processuali, Gelormini si era limitato a tentare di convincere i finanziari, in ragione dei suoi buoni rapporti da tempo esistenti con la G.d.F., ad addivenire a una preventiva operazione di ravvedimento operoso per evitare la denuncia penale, con successivo "regalo" per il piacere ottenuto, di tal che il fatto andrebbe qualificato nella fattispecie meno grave del traffico di influenze illecite.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 165 cod. pen., per avere il giudice subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento - da parte tanto del Gelormini, quanto del coimputato Truda - della somma di 4.000,00 euro ciascuno. Evidenzia il ricorrente l'illegittimità dell'imposizione di tale condizione sia perché realizza una duplicazione dell'obbligo finanziario, finendo per raddoppiare il limite patrimoniale previsto dalla norma; sia perché risulta ingiustificata stante l'assenza in capo al ricorrente di un qualunque vantaggio (patrimoniale o morale). E ciò a prescindere dal fatto che dal "favore concesso indebitamente" non è derivato alcun danno per la P.A., essendo stata interamente versata la somma detratta dalla dichiarazione ai fini della riduzione delle imposte dovute attraverso l'utilizzo di fattura per operazione inesistente, con le relative sanzioni, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso. Conclude il ricorrente che, a tutto voler concedere, l'importo della dazione avrebbe dovuto essere proporzionalmente diviso tra i due imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

1.1. Occorre premettere che, secondo quanto dispone il comma 2-*bis* dell'art. 448 cod. proc. pen. (come novellato dall'art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103), *"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"*.

1.2. La doglianza mossa dal ricorrente concernente la qualificazione giuridica del fatto - sia pure correttamente incanalata nell'alveo delle questioni scrutinabili delimitato dall'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. - si appalesa all'evidenza destituita di fondamento.

1.3. Occorre innanzitutto ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente all'introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della

denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (v. da ultimo, Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 27597102).

1.4. Siffatta situazione non ricorre certamente nella specie.

Giova rammentare come il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346-*bis* cod. pen. - così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della l. 6 novembre 2012, n. 190, e poi integrato con l. 9 gennaio 2019, n. 3 - punisca la condotta di chi *"sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite"* con un funzionario pubblico *"indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita"* *"ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri"*. Detta condotta certamente ingloba quella contemplata dall'art. 346 cod. pen. abrogato con la stessa legge n. 3, là dove sanziona(va) la condotta di chi *"millantando credito"* presso un funzionario pubblico (con la differenza quanto all'impiegato di cui si è già detto) *"riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione"* (comma primo) ovvero *"col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare"* (comma secondo).

Anche all'esito della novella del 2019, rimane fermo, giusta l'espressa clausola di riserva contenuta nella disposizione (*"fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter"*), la fattispecie del traffico d'influenze illecite non è configurabile allorchè sia stato accertato un rapporto alterato e non paritario fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato, appunto integrante il più grave delitto di corruzione (Sez. 6, n. 11808 del 11/02/2013, Colosimo, Rv. 254442). Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346-*bis* cod. pen., si differenzia difatti, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico (Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016 - dep. 27/01/2017, Rigano, Rv. 269736).

1.5. Sulla scorta delle coordinate ermeneutiche testè tracciate, nel caso *sub iudice*, non v'è materia per la derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 346-*bis* cod. pen., là dove - secondo la contestazione e la ricostruzione in fatto compiuta dal Giudice *a quo* - risulta accertato il versamento di una somma di denaro al fine di remunerare il mercimonio dell'atto d'ufficio dei due appartenenti alla Guardia di Finanza e si appalesa, pertanto, perfezionata l'ipotesi corruttiva contestata.

2. Risulta, di contro, fondata la seconda doglianza in punto di subordinazione della sospensione condizionale della pena *"al pagamento della somma di euro quattromila quale indebitamente percepita dai pubblici ufficiali"*, sebbene per una ragione in parte diversa da quella delineata dal ricorrente.



2.1. Mette conto di rammentare che, con la legge 27 maggio 2015, n. 69, nel corpo dell'art. 165 cod. pen., è stato inserito il comma quarto, con cui si è *expressis verbis* subordinata la concessione della sospensione condizionale nei confronti di chi sia condannato per i reati ivi previsti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis cod. pen. *"al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta"*.


Come non si è mancato di rilevare anche in dottrina, stante il mancato richiamo all'art. 321 cod. pen., la previsione del quarto comma dell'art. 165 cod. pen. non è applicabile al privato corruttore nei casi di corruzione per l'esercizio della funzione, propria ed in atti giudiziari.

E' coerente con tale impostazione il disposto dell'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen, là dove subordina l'ammissibilità dell'applicazione della pena su richiesta alla *"restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato"* per coloro i quali siano imputati dei delitti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis cod. pen., ancora una volta non menzionando fra le incriminazioni in relazione alle quali vale tale condizione quella di cui all'art. 321 cod. pen., escludendo dunque dall'ambito di applicabilità della condizione *de qua* il corruttore.

2.2. A risolutivo conforto di tale conclusione va rilevato che, con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazzacorrotti), il legislatore ha espressamente introdotto il riferimento all'art. 321 cod. pen. in diverse norme del codice penale e di procedura penale – fra cui appunto l'art. 165, comma quarto, cod. pen. e l'art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen. -, testuale e luminosa conferma del fatto che detta disposizione non fosse in precedenza ricompresa nell'alveo delle suddette previsioni.

2.3. Tanto premesso, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 165, comma quarto, cod. pen. vigente all'epoca di commissione del reato (24 febbraio 2017) – stante l'irretroattività ex art. 2, comma quarto, cod. pen. delle modifiche apportate nel 2019 a tale disposizione, in quanto aventi natura sostanziale -, illegittima si appalesa la subordinazione della sospensione condizionale della pena al versamento della equivalente all'ammontare della somma indebitamente percepita dal funzionario pubblico, commisurata in 4.000,00 euro.

2.4. All'emenda dell'evidenziato vizio può peraltro provvedere direttamente questa Corte a norma dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., dovendosi soltanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata con limitato riguardo alla statuizione concernente la subordinazione del beneficio al pagamento della somma su indicata, con conseguente eliminazione di tale condizione.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma di 4.000 euro, che elimina.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2020

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Anna Petruzzellis

